



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Il filo rosso di Miriam Elisa APS



Art. 1 COSTITUZIONE e DENOMINAZIONE

È costituita conformemente sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e ai sensi del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Il Filo Rosso di Miriam Elisa", in forma abbreviata "Il Filo Rosso di Miriam Elisa – APS", (d'ora in avanti denominata Associazione).

L'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 2 SEDE

L'Associazione ha sede in Rivoli (TO).

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città. Ciò non richiederà formale variazione dello Statuto ma obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 SCOPI, PRINCIPI, FINALITA' E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione non ha fini di lucro, neanche indiretto, è un'istituzione apolitica, aconfessionale che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo paragrafo in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.

In particolare, l'Associazione ha lo scopo di promuovere e sostenere attività di assistenza sociale e sociosanitaria a favore di persone affette da gravi disabilità e delle loro famiglie, con particolare attenzione a casi come quello di Miriam, Elisa Demurtas, cui potrà destinare parte delle proprie risorse.

Per il perseguimento delle finalità di cui al paragrafo precedente, conformemente all'art. 5 del CTS, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- a) servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Per svolgere le attività sopra elencate, si prefigge di svolgere a titolo esemplificativo le seguenti azioni:

- supportare persone con disabilità gravi, in particolare affette da malattie di carattere genetico/metabolico, neurologico o malattie rare anche prive di diagnosi;
- fornire assistenza sanitaria, sociale e sociosanitaria attraverso iniziative e progetti volti a migliorare la qualità della vita delle persone malate e delle loro famiglie;
- promuovere la diffusione della cultura della disabilità e svolgere azione di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone sopra indicate, affinché sia garantito il miglior livello possibile di assistenza medica, farmacologica e sociosanitaria;
- fornire aiuto e supporto sociale, psicologico e, se necessario, assistenza legale alle famiglie delle persone sopra descritte;
- sostegno economico nell'erogazione di prestazioni di fisioterapia, logopedia, neuro psicomotricità, osteopatia, assistenza specialistica, interventi mirati a favorire le condizioni di accessibilità e mobilità - es. abbattimento barriere architettoniche-
- promuovere corsi, convegni, congressi e giornate di studio per la formazione dei sanitari e per l'informazione del pubblico in generale; in particolare per garantire: la migliore assistenza possibile ai malati, la sensibilizzazione delle autorità sanitarie e politiche sulle malattie rare il supporto socio-psicologico alle famiglie, l'approfondimento di aspetti normativi e dei diritti spettanti alle persone affette da gravi disabilità.



Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse



generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività dovrà rispettare quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

Sono volontari i soci che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 4 DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 5 SOCI

L'adesione a **Il filo rosso di Miriam Elisa APS** ha carattere volontario.

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Possono fare parte dell'Associazione anche le persone giuridiche, per il tramite di un delegato delle stesse, e le associazioni con scopi analoghi e complementari, che condividano le finalità dell'Associazione e dichiarino di accettare le regole di struttura e di funzionamento.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

La quota sociale è intransmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

Fatte salve le deroghe evidenziate nel seguito, la qualifica di soci si acquista per mezzo del consenso del Consiglio Direttivo e si conserva per l'intero esercizio in corso e per i successivi, subordinatamente al rispetto delle disposizioni statutarie e di eventuali regolamenti. La partecipazione non può essere temporanea, fatti salvi il diritto di recesso e gli altri casi di cessazione previsti dal presente Statuto.

Art. 6 CATEGORIE DEI SOCI

I soci sono divisi nelle seguenti categorie:

- a) Fondatori
- b) Ordinari
- c) Onorari

- a) **FONDATORI**: sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- b) **ORDINARI**: sono coloro che avendo fatto domanda di adesione all'Associazione ne hanno ottenuto l'ammissione e sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
- c) **ONORARI**: sono i soci che, dietro proposta del Consiglio Direttivo, vengono nominati tali dall'Assemblea dei soci in riconoscimento di speciali benemeritenze e servizi resi all'Associazione.

Art. 7 DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

- presentare domanda compilando in ogni sua parte il modulo predisposto

- conoscere e accettare le norme del presente Statuto

L'ammissione ad associato è subordinata all'accoglimento della domanda, che vede avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione, da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

Le domande di ammissione presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore/tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Nel caso in cui la domanda sia respinta, il Consiglio Direttivo provvederà al rimborso della quota associativa eventualmente già versata.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi abbiano versato la quota associativa.

Art. 8 DIRITTI E DOVERI

Tutti i soci hanno il **diritto** di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea;

I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in Assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Tutti i soci hanno l'**obbligo** di:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti, le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- mantenere l'assoluta riservatezza nei confronti dei soci e dei soggetti che verranno ad essere in contatto, diretto e indiretto, con i programmi e le iniziative dell'Associazione, in merito alla diffusione dei dati sensibili, alla diffusione di informazioni riguardanti il privato ed alle attività svolte;
- difendere il buon nome dell'Associazione;
- rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione;
- corrispondere le quote associative.

Art. 9 CAUSE DI CESSAZIONE

Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 31 dicembre di ogni anno.

Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

Art. 10 PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione, né lo stesso può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Inoltre, lo scioglimento del rapporto associativo comporta la decadenza da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega.

Art. 11 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di Revisione (eventuale)

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è ispirata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 12 ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

Art. 13 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea

- Ordinaria: deve essere effettuata almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione;
- Straordinaria: deve essere effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.

La convocazione deve avvenire mediante invio e-mail o avviso scritto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della eventuale seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, potrà essere convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia. L'Assemblea potrà essere tenuta eventualmente anche in videoconferenza rispettando i principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento dei soci.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci, l'intero Consiglio Direttivo e l'organo di controllo.



Art. 14 DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun associato spetta solo 1 (uno) voto. I soci minorenni esercitano il diritto di voto in Assemblea mediante i loro rappresentanti legali.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato. Ogni associato non può avere più di 3 (tre) deleghe.

In casi particolari, il Consiglio Direttivo, in sede di convocazione dell'Assemblea, potrà ammettere il voto per corrispondenza o altro equipollente, oltre alle modalità ordinarie previste dall'art. 17 del presente Statuto.

Art. 15 VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno ventiquattro ore.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione.

Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno ventiquattro ore.

Art. 16 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea spettano i seguenti compiti

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
- approvare l'eventuale bilancio/rendiconto economico-finanziario preventivo;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- ratificare i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- in presenza di giusta causa, può revocare il Consiglio Direttivo o suoi componenti;
- nominare gli organi di controllo previsti dallo Statuto;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare sul ricorso presentato dall'associato avverso il provvedimento di esclusione emanato dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare, in caso di scioglimento, sulla destinazione del patrimonio sociale;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 17 SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vice Presidente. In mancanza dei suddetti, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in caso di



assenza e/o impedimento di questo, da qualsiasi altro aderente all' Associazione, su designazione dei presenti all'Assemblea.

Il Presidente o il facente funzioni nomina tra i soci un segretario verbalizzante.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti sono debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci.

Al Presidente spetta la verifica per l'ammissione al voto dei soci e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione delle adunanze e la direzione dei lavori. I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

Le deliberazioni dell'Assemblea prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzianti e non potranno essere variate se non su delibera di altra Assemblea.

Art. 18 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 (tre) anni. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci, esso rimarrà in carica, comunque, fino all'elezione del nuovo.

Le eventuali dimissioni da Consigliere prima della fine del mandato sono atto giuridico unilaterale e non necessitano di approvazione ma di semplice presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, vi subentrano i primi dei non eletti nell'ultima votazione. La sostituzione va ratificata all'Assemblea ordinaria.

In caso di dimissioni della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, esso è da considerarsi decaduto.

Entro 30 (trenta) giorni dovrà essere convocata l'Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni.

All'interno del Consiglio Direttivo possono essere nominati 1 (uno) o più Vice Presidenti, 1 (uno) Segretario e 1 (uno) Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voto.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le proposte per un indirizzo generale e sviluppo de **Il filo rosso di Miriam Elisa APS**;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, per la gestione dell'Associazione;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote associative;
- la redazione di un eventuale regolamento interno atto a regolare la gestione ordinaria da sottoporsi a successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci e l'eventuale esclusione nei casi previsti dall'art. 9;
- ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può prendere i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'Organo nella sua prima riunione successiva.



Il Consiglio Direttivo si riunisce, in presenza o con modalità da remoto, almeno 2 (due) volte l'anno ovvero ogni qual volta vi sia materia su cui deliberare o ove il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Si ritengono comunque valide le riunioni in difetto di convocazione formale o mancato rispetto del preavviso, nel caso siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e tutti i membri si dichiarano edotti sugli argomenti in discussione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un consigliere designato dai presenti.

Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e contenute nell'apposito libro verbali Consiglio Direttivo.

Art. 19 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Vice Presidente, nominato con identiche modalità, coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Vice Presidente dell'Associazione riveste automaticamente anche la carica di Vice Presidente del Consiglio Direttivo e quella di Vice Presidente dell'Assemblea.

Art. 20 SEGRETARIO E TESORIERE

Ove sia nominato, il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.

Ove sia nominato, il Tesoriere cura la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì, anche di concerto con il Presidente, alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario, dal Vice Presidente o dal Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità del Tesoriere, dal Vice Presidente o dal Presidente.

Art. 21 ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,



solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Art. 22 IL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

Art. 23 SETTORI E SEZIONI

L'Associazione potrà strutturarsi in settori di attività disciplinati da specifici regolamenti organici, che faranno parte integrante del presente Statuto. Potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno per meglio raggiungere gli scopi dell'Associazione stessa.

Art. 24 PATRIMONIO E ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 25 DISTRIBUZIONE DI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 BILANCIO D'ESERCIZIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'Assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:



- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché ai soci.

Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati, nei tempi previsti dall' art. 48 comma 3 del Codice del Terzo Settore, presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 27 CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Art. 28 VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta contribuiscono senza fini di lucro allo svolgimento delle attività dirette al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, di cui il volontario è socio o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 29 PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 36 D.Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 30 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) libro dei soci;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali



ART. 32 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

Art. 33 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i soci, così come tutte le controversie inerenti l'interpretazione o esecuzione del presente Statuto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 34 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

Il presente Statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.



Roberto Arigoni
Roberto

Registrato a MONCALIERI il 22-12-2025

cl. n° 532 ... serie 3

EURO 200,00 REGISTRO

ESENTE BOLLO ESSENDO ONLUS
ISCRITTA ALL'APPOSITO REGISTRO

Funzionario
Giacomo TORAZZA
*Firma su delega del Direttore Provinciale
Michele PALLINI

